



# **Comune di Monte Argentario**

**(Provincia di Grosseto)**

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

C.e.d.

## ***ORDINANZA DEL SINDACO N° 85 DEL 05-05-2020***

<b>Oggetto:</b>	COVID - 19. ULTERIORE INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO.
-----------------	--

### **IL SINDACO**

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 68 del 13.03.2020 e n. 74 del 27.03.2020 aventi ad oggetto “Covid – 19. Individuazione delle attività indifferibili del comune di Monet Argentario”.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamato il D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020, contenente “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie e imprese commesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19.”

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020, come modificato in sede di conversione, ai sensi del quale:

*1. (omissis...). Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su*

*proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

Atteso che per effetto dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19 sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale che regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti negativi.

Considerato che il DPCM del 26 aprile 2020 ha disposto nuove misure a far data dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle più restrittive previste dal DPCM del 10 aprile 2020, consentendo la riapertura di alcune attività produttive;

Vista la direttiva n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione in base alla quale, fermo restando che la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, la stessa deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dal DPCM del 26 aprile che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest'ottica, le pubbliche amministrazioni possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali;

Ritenuto, di rivedere le attività individuate come "indifferibili da rendere in presenza" in considerazione della graduale riapertura di settori ed attività economiche;

Tutto quanto sopra visto e considerato

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000

### **DISPONE**

Fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 o alla emanazione di norme specifiche che ne dispongono la cessazione, sono individuate "*attività indifferibili da rendere in presenza*":

1. attività di anagrafe e di stato civile;
2. attività di protocollo;
3. attività di polizia locale e di polizia amministrativa;
4. attività urgente dei servizi finanziari;

5. attività urgente dell'Ufficio personale;
6. attività della segreteria comunale connesse all'emergenza sanitaria in corso nonché relativa alla notifica e deposito degli atti urgenti in scadenza;
7. attività di protezione civile, di pronto intervento, di tutela della sicurezza pubblica e di gestione dell'emergenza sanitaria in corso;
8. attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
9. attività urgenti dei servizi sociali;
10. servizi informatici e comunicazione istituzionale;
11. Attività urgenti del SUAP, ufficio commercio e attività produttive;
12. Attività urgenti in materia di edilizia e urbanistica;
13. Attività urgenti relative ai Lavori pubblici, appalti e gare;
14. Attività urgenti relative al demanio.

Demanda, per l'effetto, ai Dirigenti e al Responsabile dell'UOA Polizia Locale l'individuazione del personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza in quanto preposto ai servizi come sopra elencati e le modalità con le quali va garantita tale presenza, prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile;

I dipendenti addetti allo svolgimento delle soprarichiamate attività dovranno garantire la propria presenza anche a rotazione, ove possibile, con l'adozione degli ausili prescritti e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, evitando contatti interpersonali.

Le suindicate misure vengono adottate a tutela della salute pubblica in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

La presente ordinanza potrà essere modificata/revocata a seguito di ulteriori provvedimenti emessi dalle Autorità competenti in materia ed è assoggettato alle ordinarie forme di ricorso.

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura – U.T.G.

**IL SINDACO**  
**Francesco Borghini**